ASSOCIAZIONE JOBBANDO

- STATUTO -

A) *DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA – SCOPO, NATURA E ATTIVITA'*

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita un'Associazione denominata "***Jobbando***", operante ai sensi del Codice Civile.

2. L'associazione ha sede a Firenze (FI), Via Leonardo da Vinci, 16. La sede sociale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea, che può anche istituire sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia che all'estero.

3. La durata dell'Associazione è fissata al 2050; il termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART. 2 – Scopo, natura e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera con attività di organizzazione e gestione di attività culturali, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura nel campo del lavoro e delle sue problematiche.

L'associazione inoltre opera nel campo dell'inserimento o del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, con particolare attenzione alle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale.

2. Al fine di attuare il suo scopo, l'Associazione potrà, inoltre, svolgere attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti, pur sempre secondarie e strumentali alle attività di interesse generale. A titolo esemplificativo, quali attività direttamente connesse alle precedenti, si fa riferimento a:

a) gestire banche dati di profili di lavoratori;
b) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto ed usare qualsiasi mezzo di comunicazione;
c) aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare mediante contributi, lasciti e donazione qualsiasi ente, associazione, istituzione o fondazione che si prefigga le medesime finalità e scopi;
d) svolgere inoltre qualsiasi altra attività, anche di carattere commerciale e/o finanziario, che possa facilitare il conseguimento dello scopo associativo, procurando, raccogliendo e distribuendo i mezzi finanziari necessari;
e) gestire beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa concessi in comodato.

B) *SOCI*

ART. 3 – Ammissione

1. Possono diventare soci tutti coloro che, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed intendono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali. Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e senza limiti di età, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni.

2. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie, per le quali il Consiglio Direttivo può quantificare quote associative differenziate:

- associati sostenitori;

- associati ordinari.

2. Per essere ammessi come soci è necessario presentare domanda scritta di ammissione all'Associazione, da inviare all'attenzione del Presidente dell'Associazione medesima, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo di posta elettronica o se società o soggetti giuridici, la ragione sociale, la sede, la partita iva e i dati del legale rappresentante;

- impegnarsi ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ove presenti ed alle deliberazioni degli organi associativi;

- indicazione della categoria di soci per la quale si presenta domanda di ammissione.

3. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale può rigettare la domanda anche senza motivazione, o riconoscere la qualifica di associato in altra categoria rispetto a quella richiesta. Le iscrizioni decorrono dal giorno di notifica di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione ad associato sono insindacabili.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Questa dovrà essere rinnovata annualmente da ciascun socio, mediante il pagamento della quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci devono provvedere al pagamento della suddetta quota contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla qualifica di socio; in caso di rinnovo, la quota associativa deve essere corrisposta dai soci entro quindici giorni dalla scadenza, coincidente con il termine dell'esercizio sociale. Tutti gli associati possono recedere liberamente dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità e gli effetti sotto indicati, senza alcun diritto alla ripetizione delle quote o dei contributi già versati e comunque sul patrimonio dell'associazione.

ART. 4 – Diritti e doveri

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. In particolare:

- tutti i soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dall'associazione;
- tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; gli associati che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età possono partecipare alle assemblee dell'associazione ma possono esercitare il diritto di voto solo tramite l'esercente la potestà. Non possono comunque essere eletti come componenti degli organi direttivi della associazione nè possono assumere obbligazioni in nome e per conto della stessa.
- hanno diritto di ottenere dagli organi sociali le informazioni inerenti la vita dell'Associazione e concorrono a determinarne l'attività;
- tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto su tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione, tra le quali l'approvazione e le modificazioni della Statuto e dei regolamenti interni, nonché il diritto di nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ciascun socio può esprimere un solo voto. Il socio che, per qualsivoglia motivo, non possa partecipare fisicamente all'Assemblea può esprimere il proprio voto conferendo delega scritta ad altro associato.
- ogni socio maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale; i soci minorenni acquisiscono tale diritto con il compimento della maggiore età.

2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni ove presenti, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale.

3. Qualora il socio adotti un comportamento non conforme ai propri doveri, che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo decide sull'eventuale sanzione, richiamo, diffida o esclusione.

4. L'elenco dei soci risulta da apposito "Libro dei Soci", conservato presso la sede legale dell'Associazione. Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Libro dei Soci, salvo eventuali modifiche comunicate dal socio all'organo amministrativo e registrate in detto Libro.

5. La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

ART. 5 – Quota associativa

1. I soci sono tenuti a versare le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo. Con il versamento della quota annuale il socio acquisisce i diritti elencati all'articolo 4 del presente Statuto a tempo indeterminato (salve le ipotesi di interruzione del rapporto, di cui all'articolo successivo), essendo espressamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa.

2. Salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, i soci versano una quota annuale, stabilita dall'eventuale Regolamento dell'associazione o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo, da corrispondersi al momento dell'accettazione della domanda di ammissione alla qualifica di socio; essa ha validità annuale, decorrente dal momento della richiesta di ammissione della qualifica di socio, e dovrà essere rinnovata entro 15 giorni dal termine dell'esercizio sociale dell'associazione (15 gennaio di ciascun anno) e contestualmente pagata.

ART. 6 – Recesso e cause di esclusione

1. Il rapporto associativo può interrompersi per recesso e/o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo mediante qualsiasi mezzo idoneo che ne garantisca il ricevimento, con un preavviso di tre mesi. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

3. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea degli associati per gravi motivi, su richiesta del Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata dall'Associazione, nella persona del Presidente, anche per mezzo di affissione nella bacheca dell'Associazione. Sulla delibera che riguarda la propria esclusione l'associato interessato non ha diritto di voto.

4. Il socio viene escluso qualora, oltre a quanto già disposto nello Statuto:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, tra cui il pagamento della quota associativa annuale, di eventuali norme o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) compia atti che, a giudizio insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo, risultino gravemente pregiudizievoli del patrimonio, degli interessi e delle finalità dell'Associazione e/o che arrechino danni morali e materiali all'Associazione;

5. Il recesso e/o l'esclusione non fanno venire meno gli obblighi concernenti il versamento delle quote o contributi associativi annuali dovuti e non pagati. I soci receduti, esclusi oppure che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

C) *ORGANI ASSOCIATIVI*

ART. 7 – Organi associativi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. Le cariche sono a titolo gratuito e spetta al Presidente, Vice-Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

ART. 8 - Assemblea dei soci, partecipazione e convocazione e modalità di svolgimento

1. L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' composta da tutti gli associati, iscritti nel libro soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore degli eventuali contributi economici versati all'Associazione.

2. Ogni socio (ovvero l'esercente la potestà genitoriale nel caso di soci minorenni) può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori, ovvero dipendenti o collaboratori dell'Associazione; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

3. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

4. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio e l'eventuale nomina delle cariche sociali; viene inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in quest'ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto e deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, a determinate condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali. In particolare occorre:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire e riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. La convocazione può essere effettuata:

a) tramite email;
b) per lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea;

c) mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet dell'Associazione;
d) mediante affissione di apposito avviso nella bacheca dell'Associazione, posta presso la sede dell'Associazione;

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata nelle 24 ore successive alla prima.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e redige il verbale, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione, che dovrà essere stabilita non meno di quattro dopo la prima convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze e funzioni

1. L'Assemblea ordinaria, convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto annuale dell'Associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ha il compito di:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, se tale argomento è previsto all'ordine del giorno;
- eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo e, all'interno di esso, il Presidente e il Vice-Presidente, e i membri dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere eletti fra i soci che, anche nell'Assemblea stessa ed informalmente, abbiano avanzato la propria candidatura;
- sostituire e revocare per giustificati motivi i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il Presidente e Vicepresidente;
- se previsto approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso;
- approvare il rendiconto annuale economico e finanziario;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'ente;

- deliberare sulla proroga del termine di durata.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di sette a scelta, di volta in volta, dell'Assemblea stessa.

2. I membri del Consiglio rimangono in carica per tre anni, possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi e possono essere revocati per giusta causa o rassegnare le proprie dimissioni.

3. In caso di dimissioni o impedimento grave, o giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a cooptare un nuovo membro sino alla successiva Assemblea degli associati.

ART. 12 – Consiglio Direttivo: funzioni e competenze

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha il compito di attuare le direttive generali definite dall'Assemblea dei Soci e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione medesima.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) predispone le delibere da sottoporre all'Assemblea;
b) elabora funzioni d'indirizzo sulla base delle indicazioni formulate dall'Assemblea ed i relativi programmi;
c) formalizza le proposte per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento dell'Associazione;
d) decide sull'ammissione di nuovi soci qualora sia stata presentata relativa domanda;
e) redige il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente svolta dall'ente, corredato da una relazione sulla gestione dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) propone all'Assemblea gli importi della quota o contributo associativo annuale e dei contributi specifici;
g) propone all'Assemblea l'esclusione dei Soci;
h) valuta il comportamento e l'idoneità dei volontari dell'associazione rispetto allo spirito ed ai valori dell'associazione medesima.

ART. 13 - Consiglio Direttivo: convocazioni e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ve ne sia necessità e almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario e convocare l'assemblea per la relativa approvazione e, se necessario, la nomina o la sostituzione delle cariche sociali. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto da:

- Presidente;
- maggioranza dei suoi membri;
- organo di controllo;
- almeno un terzo degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei sui membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, a determinate condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali. In particolare occorre:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolarne lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito libro.

7. Il Consiglio può delegare ai consiglieri compiti e poteri specifici.

ART. 14 – Presidente

1. Il Presidente eletto dall'Assemblea in seno al Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni e non può ricoprire tale carica per più di due trienni consecutivi.

2. In caso di cessazione anticipata dalla carica, fino alla nomina del nuovo Presidente assume la carica il Vice Presidente fino alla successiva assemblea dei soci e comunque non oltre la scadenza del quinquennio.

3. Il Presidente sovrintende l'attività dell'Associazione e coordina i vari organi sociali, al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. E' il rappresentante ed il garante del volere dell'Assemblea.

In particolare, il Presidente:

a) sovrintende all'attuazione delle linee guida e all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
b) definisce le politiche di sviluppo e le relative strategie, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
c) presenta la Consiglio le candidature di nuovi soci;
d) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, sottoscrive, anche a mezzo di componenti del Consiglio da lui delegati, gli atti relativi alla gestione dell'ente medesimo;
e) vigila sulla struttura dell'Associazione, determinandone i criteri organizzativi nel rispetto dell'efficienza, efficacia e funzionalità
f) stipula contratti e convenzioni;
g) ordina le spese nei limiti delle risultanze del rendiconto economico-finanziario e delle deliberazioni degli organi sociali e dispone degli incassi

ART. 15 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea in seno al Consiglio Direttivo assieme al Presidente. Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Al Vice Presidente sono attribuiti, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le su funzioni e tutti i poteri ad esso spettanti per Legge o per Statuto.

ART. 16 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o risulti obbligatorio per legge, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo, elegge un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti, a norma delle disposizioni legislative vigenti. Le funzioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti sono stabilite dalla legge, salvo il caso in cui la nomina sia adottata su base volontaria da parte dell'assemblea; in tale ultima ipotesi, la stessa assemblea definisce le funzioni dell'organo medesimo.

D) *PATRIMONIO SOCIALE-ENTRATE-ESERCIZI SOCIALI*

ART. 17 – Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è pari ad € 100,00 (cento/00). Detta somma costituisce il fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, vincolato a garanzia verso i terzi, e non potrà essere utilizzata per far fonte ad oneri gestionali.

Detto fondo potrà essere ulteriormente incrementato con le entrate di cui al successivo comma con delibera dell'assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

2. Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché per lo sviluppo delle attività sono costituite da:

a) quote associative e contributi volontari versati dagli associati. Gli associati non hanno diritto al rimborso delle quote o dei contributi versati né in caso di recesso né in caso di esclusione e dimissione. Le quote associative annuali sono immediatamente esigibili e devono essere versate dagli associati contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla qualifica di socio;
b) eventuali contributi straordinari;
c) corrispettivi specifici pagati a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dagli associati, nonché dagli iscritti, associati e partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per Statuto o per legge fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
d) donazioni e atti di liberalità compiuti dagli associati o da terzi fatte salve le disposizioni di legge in materia;
e) gli introiti conseguenti alle attività connesse a quelle istituzionali, svolte dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi sociali nonchè rendite del patrimonio sociale
f) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo da enti pubblici e privati, organizzazioni o istituzioni interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
g) ogni altre entrata compatibile con le finalità e la natura associativa, comprese le raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, con sollecitazione al pubblico;

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 18 – Esercizio sociale e rendiconto annuale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario, riferito sia all'attività istituzionale che, separatamente, a quella commerciale eventualmente svolta dall'Associazione.

3. Il rendiconto annuale deve riassumere le vicende economiche e finanziarie in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori, qualora sia stato eletto, deve redigere una relazione da allegare al rendiconto annuale che ne attesti la veridicità dei dati in esso contenuti e la conformità agli scopi istituzionali dell'ente.

4. Il rendiconto annuale deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

E) *SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE*

ART.19 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie:

a) per il trascorrere della sua durata ove non prorogata;
b) su delibera dell'Assemblea degli associati;
c) altre cause previste dall'art. 27 c.c..

2. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria che decide la destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione.

3. In caso di scioglimento, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia. Per le modalità attuative delle attività non previste dal presente Statuto si rimanda ai Regolamenti attuativi specifici.

****